

OGGETTO: **PANDEMIA DA COVID-19**
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA E AZIENDE PLURILOCALIZZATE –
«SEMPLIFICATA» LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE ALL'INPS

L'INPS:

- 1) con la circolare n. 58 del 7 maggio 2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS 25/2020) ha:
 - illustrato la gestione della cassa integrazione in deroga (CIGD - CONFIMI ROMAGNA NEWS 7, 11, 13, 15, 16, 17 e 21 del 2020) per i datori di lavoro con unità produttive site in 5 o più regioni o province autonome;
 - previsto che, dopo l'emanazione del decreto ministeriale di concessione della prestazione di CIGD, il datore di lavoro dovrà: 1) inviare la domanda all'INPS sulla piattaforma "CIGWEB" con il sistema del "ticket"; 2) trasmettere le domande in relazione alle singole unità produttive censite dall'Istituto di previdenza;
- 2) con il messaggio n. 2328 del 4 giugno 2020 ha:
 - evidenziato che la suddetta procedura è stata così delineata per consentire il monitoraggio del rispetto del limite massimo del periodo di CIGD (pari a 90, come nel caso dell'Emilia-Romagna, a 13 settimane), il cui conteggio viene effettuato per singola unità produttiva;
 - reso noto, tuttavia, che diversi datori di lavoro con un elevato numero di unità produttive, dislocate sull'intero territorio nazionale, hanno segnalato, in questo particolare momento dovuto all'emergenza da COVID-19, difficoltà tecniche tali da incidere negativamente sui tempi effettivi di erogazione della prestazione, derivanti dal rispetto delle modalità di presentazione delle domande per singola unità produttiva;
 - comunicato che, **per tali datori di lavoro, è stato predisposto un diverso flusso di invio delle domande di CIGD, con cui presentarne un numero minore, «unificandole in unità produttive omogenee per attività svolta e per collocazione territoriale».** Preliminarmente all'inoltro delle domande, il datore di lavoro dovrà comunicare all'INPS – all'indirizzo PEC dc.ammortizzatorisociali@postacert.inps.gov.it –, che, in relazione al decreto di concessione adottato dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, intende presentare una domanda semplificata per una pluralità di unità produttive. La PEC dovrà contenere le seguenti informazioni:

Numero decreto ministeriale	Settimane concesse	Unità produttiva accorpante	Elenco Unità produttive accorpate
-----------------------------	--------------------	-----------------------------	-----------------------------------

Il datore di lavoro dovrà espressamente indicare *«le unità produttive su cui chiede di presentare domanda, unità produttive che possono ricomprendere unità produttive omogenee per matricola aziendale, collocazione territoriale, periodo di sospensione concesso, attività produttiva svolta e articolazione dei giorni di sospensione dei beneficiari»*. In particolare, dovrà dichiarare *«un'unità produttiva individuata per la gestione delle domande delle unità produttive ubicate nelle Regioni del Nord (tra cui*

l'Emilia-Romagna, ndr) che hanno diritto alle 13 settimane, ed un'altra o più per la gestione delle unità produttive ubicate nelle altre Regioni per cui il decreto ministeriale ha concesso 9 settimane di sospensione.»

La scelta dell'unità produttiva di riferimento su cui far confluire le domande accorpate è considerata irreversibile, e come tale dovrà essere utilizzata anche in caso di eventuale concessione di proroga del trattamento di CIGD con causale COVID-19, al fine di consentire il monitoraggio da parte dell'INPS della prestazione concessa.

Il flusso semplificato attiene esclusivamente le prestazioni di CIGD connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19: nulla è innovato per quanto riguarda la disciplina degli altri ammortizzatori sociali, per i quali dovranno essere utilizzate le modalità ordinarie di presentazione della domanda all'INPS.